

d.m. n. 340 del 5 agosto 1998

REGOLAMENTO

recante norme per la convalida titoli di assistente sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento

**Registrato alla Corte dei Conti il 22 settembre 1998, Registro n.1, foglio n. 153
pubblicato in G.U. n. 230 del 2 ottobre 1998**



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, recante norme sul valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché le successive modificazioni e integrazioni introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale;

VISTO il decreto 23 luglio 1993, recante l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in servizio sociale;

VISTO l'articolo 17, comma 96, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone che il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica provveda con proprio decreto a rideterminare la disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 1989 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

SENTITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale, espresso nell'adunanza del 17 giugno 1998;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4/31890/4.23.30 del 4 agosto 1998.

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le Università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale o di scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali provvedono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280, a completare le procedure di convalida dei titoli di assistente sociale conseguiti nell'ordinamento precedente per le richieste giacenti alla data del 20 febbraio 1991.

2. Le Università provvedono, altresì, a convalidare i titoli conseguiti entro il 20 febbraio 1991 da parte di coloro che non avevano presentato la domanda di riconoscimento ai sensi dei decreti di cui al comma 1. A tal fine gli interessati devono presentare la relativa istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in una sola sede universitaria, allegando il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno triennale, il diploma o certificato attestante il conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti e la tesi a suo tempo discussa. Per gli assistenti sociali in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata triennale, i competenti organi accademici degli Atenei, presso i quali gli interessati presentano l'istanza, possono richiedere agli stessi l'integrazione del curriculum formativo di cui sono in possesso, ai fini dell'ammissione alla procedura di convalida.

Art. 2

1. Coloro che hanno conseguito il diploma dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1996 presso le scuole autorizzate al completamento dei corsi di assistente sociale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi agli esami di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale, previa valutazione, da parte delle università sedi di corsi di diploma universitario in servizio sociale, della documentazione attestante il curriculum svolto.

2. I titoli convalidati dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria nel periodo dal 21 febbraio 1991 alla data di entrata in vigore del presente regolamento consentono l'iscrizione all'albo professionale di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive integrazioni si applicano altresì agli assistenti sociali che, in possesso dei requisiti prescritti, alla data di entrata in vigore del predetto decreto erano in servizio in qualità di assistenti sociali presso enti e imprese private.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

L'articolo 17, comma 96, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la rideterminazione della disciplina concernente il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n.280 e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale. Con l'unito provvedimento di attuazione della predetta norma legislativa si intende dare idonea soluzione ai molteplici problemi sorti in sede di applicazione dei richiamati decreti presidenziali e della successiva legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva dell'ordinamento della professione di assistente sociale e del relativo albo professionale.

In particolare, l'articolo 1 dispone che gli atenei, sedi di corsi D.U. in servizio sociale, provvedono all'espletamento delle procedure di convalida, sia delle istanze giacenti alla data del 20 febbraio 1991 - termine entro il quale, secondo le precedenti disposizioni, avrebbero dovuto essere concluse le predette procedure - sia delle domande che saranno presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, da coloro che avevano conseguito il titolo entro il 20 febbraio 1991.

La norma è intesa a tutelare coloro i quali, non essendo provvisti del diploma universitario in servizio sociale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, potrebbero non essere legittimati a svolgere quelle attività per le quali è in atto previsto il requisito dell'iscrizione all'albo istituito ai sensi della richiamata legge n. 84/93.

Il secondo comma dello stesso articolo 1 consente la presentazione della domanda di convalida del diploma di assistente sociale, conseguito nel precedente ordinamento, anche da parte di coloro che sono in possesso del requisito del diploma di istruzione secondaria di durata triennale.

La norma è stata introdotta perché sono intervenute alcune sentenze additive (si veda l'unita decisione del Consiglio di Stato n. 288/96) con le quali è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. 14/87 nella parte in cui prevede tra i requisiti per la presentazione delle domande di convalida il possesso del solo diploma di maturità e non anche di un attestato per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, conseguito in esito ad un corso triennale.

Per quanto concerne l'articolo 2 si evidenzia che la previsione, secondo la quale devono sostenere gli esami di Stato coloro che hanno conseguito il titolo presso le scuole a suo tempo autorizzate a concludere i corsi nel periodo dal 1° marzo 1992 al 31 dicembre 1996, è motivata dal fatto che, successivamente al termine dell'anno accademico 1990-91 è cessata per le predette scuole ogni attività vigilata dal Ministero e che è necessario che le università, sedi di corsi di D.U. in servizio sociale, valutino la documentazione attestante il curriculum svolto ai fini dell'ammissione dei richiedenti agli esami di Stato.

Il termine iniziale del 1° marzo 1992 è connesso al fatto che il Ministro protempore, con l'allegata nota dell'11 novembre 1991, autorizzò il prolungamento degli esami finali fino al 28.2.1992.

Il termine del 31 dicembre 1996 è previsto espressamente dall'articolo 17, comma 96, lettera c) della legge 127/97.

Il secondo comma dello stesso articolo riconosce la legittimità delle convalide operate dagli atenei successivamente al richiamato termine del 20 febbraio 1991.

Il terzo comma prevede che le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 14/87 si applicano altresì agli assistenti sociali che, in possesso dei prescritti requisiti, alla data del predetto decreto erano in servizio in qualità di assistenti sociali presso enti e imprese private.

La predetta norma recepisce la richiamata decisione del Consiglio di Stato n. 288/96 nella parte in cui il giudice di secondo grado dichiara che "la posizione di soggetti diversi dai dipendenti pubblici risulta irragionevolmente discriminata, in evidente violazione del precetto costituzionale di uguaglianza e di imparzialità."

Sullo schema di provvedimento in questione ha espresso avviso favorevole il Consiglio Universitario Nazionale con l'unito parere reso nell'adunanza del 17 giugno 1998 ai sensi dell'articolo 17, comma 102 della legge 127/97.

Si fa rilevare l'urgenza dell'adozione del provvedimento in questione anche al fine di dare una organica regolamentazione alla materia, che è oggetto di un notevole contenzioso.

Ciò premesso, si prega la S.V. di voler inoltrare al Consiglio di Stato l'unito schema di regolamento per l'acquisizione del prescritto parere che dovrà essere reso nei termini previsti dall'articolo 17, comma 27 della più volte citata legge 127 del 1997.